

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1205

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
in materia di inquadramenti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, nella recente sentenza 7 novembre 1994, n. 378, nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», ha rilevato come con detta norma, in deroga alla nuova classificazione delle imprese contenuta nei primi due commi dello stesso articolo, siano stati fatti salvi gli inquadramenti previdenziali preesistenti anche nei casi non derivanti da leggi speciali o da decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Infatti la citata norma, secondo l'interpretazione ad essa data dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 18 maggio 1994, n. 4837), avrebbe sottratto al nuovo regime classificatorio non soltanto gli inquadramenti previsti da leggi speciali o da specifici decreti ministeriali, ma anche quelli «comunque già in atto» e quindi tutti quelli pregressi.

Con tale interpretazione, aziende svolgenti la medesima attività verrebbero diversamente inquadrate a seconda che siano state iscritte nel registro delle imprese prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e si determinerebbero così effetti distorsivi del libero e paritario esercizio dell'attività economica, in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, a causa delle diversità degli oneri connessi al diverso inquadramento previdenziale.

La Corte costituzionale ha ritenuto tuttavia ammissibile tale situazione come regime transitorio e ha invitato il legislatore a stabilire, in tempi ragionevoli, un termine per il superamento di tale regime, avvertendo che, nell'eventualità in cui dovesse

nuovamente essere chiamata a esaminare altre questioni nella stessa materia, non potrebbe che dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma in discussione.

Appare pertanto urgente l'approvazione di una nuova legge che tenga conto dei rilievi mossi dalla Corte costituzionale onde evitare che una dichiarazione di incostituzionalità travolga anche situazioni perfettamente legittime, nonchè per chiarire altri aspetti di una norma che ha dato luogo a una giurisprudenza contraddittoria, particolarmente sul significato della salvaguardia degli inquadramenti previdenziali derivanti da leggi speciali.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge la norma in questione viene riscritta suddividendola, per maggiore chiarezza, in due distinti commi.

L'articolo 2 stabilisce che l'adeguamento dei precedenti inquadramenti alla nuova classificazione sia attuato mediante decreti ministeriali, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, in modo che si possa con maggiore attenzione e con i criteri più opportuni realizzare un mutamento che, in alcuni casi, potrebbe recare gravi danni ai lavoratori. Ad esempio, il passaggio dal settore dell'industria al settore del terziario potrebbe far perdere al personale dipendente un'eventuale cassa integrazione in atto o altre prestazioni non previste nel nuovo inquadramento.

La stessa Corte costituzionale accenna ad una possibile gradualità del passaggio da un settore all'altro e di tale possibilità si dovrà tener conto nei decreti ministeriali.

Con il comma 2 dell'articolo 2 si richiama l'attenzione sull'inquadramento previsto nella nuova classificazione per le imprese esercenti attività ausiliarie, che debbono essere assegnate al settore di imprese per il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale svolgono in prevalenza la loro attività. È da ricordare che, con le ristrutturazioni realizzate nell'ultimo decennio, le grandi imprese hanno ritenuto economicamente

vantaggioso scorporare diverse attività complementari, e sarebbe assurdo un mutamento di inquadramento previdenziale come conseguenza di tali operazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stabilito a quale dei settori indicati nel comma 1 si debbono aggregare, agli effetti previdenziali e assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.

4. Rimangono in vigore le norme sugli inquadramenti previdenziali contenute nelle leggi speciali e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, intendendosi per leggi speciali quelle che disciplinano forme sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria o forme assicurative non gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché quelle riguardanti specifiche categorie di datori di lavoro o di lavoratori».

Art. 2.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale verranno stabiliti tempi e modalità per l'adeguamento alla classificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli inquadramenti difformi già riconosciuti validi in base al comma 3 dello stesso articolo 49, nella sua formulazione originaria, e non rientranti nei casi contemplati all'articolo 1 della presente legge.

2. Per le imprese esercenti attività dirette alla produzione di servizi volti ad agevolare

la funzione di altra attività economica, nei decreti di cui al comma 1 verranno definiti i criteri da seguire per il loro inquadramento, come imprese esercenti attività ausiliarie, o nel settore di cui alla lettera *a)* o nel settore di cui alla lettera *d)* della classificazione richiamata nel comma 1, a seconda dell'attività prevalente.

